

COMUNE DI AUSONIA
PROVINCIA DI FROSINONE

STATUTO COMUNALE

**Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n.17 del 06.06.2019.**



**Il Segretario Comunale
Dr. Ivan Certo**

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di Ausonia (FR) insignito di Medaglia d'Argento al Merito Civile con D.P.R.26.07.2000 è Ente Locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica - che ne determinano le funzioni - e dal presente Statuto.

2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2
Autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
4. L'attività dell'Amministrazione Comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
5. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 3
Sede

1. La sede del Comune è sita in Piazza Municipio.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
4. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune

Art. 4
Territorio

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende:
 - Ausonia Capoluogo, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi Istituzionali e degli Uffici;
 - la Frazione di Selvacava, nella quale è istituita una Delegazione di Uffici Comunali di Stato Civile e Servizi Demografici;
 - le seguenti borgate, storicamente riconosciute dalla comunità:
 1. Rotondoli
 2. Pastena
 3. Pantane
 4. Correano
 5. San Marino
 6. Bastia
 7. Spiniccio
 8. Tore
 9. Cavone
 10. Capomazza
 11. Trifolle
 12. Iardino

Art. 5
Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge.
4. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione del Comune a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune
5. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

Art. 6
Pari opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - a) riserva alle donne un terzo dei posti di componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso, fermo restando il principio di cui all'art. 36, comma 3, lett. e), dei D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

b) garantisce che nelle liste dei candidati alle elezioni amministrative sia assicurata la presenza di entrambi i sessi ;

c) garantisce altresì ,dalla prossima tornata elettorale , la presenza di entrambi i sessi nella composizione della Giunta. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;

d) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica;

e) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;

f) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 7

Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate.

Coordinamento degli interventi

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri Comuni e l'Azienda Unità Sanitaria Locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i Responsabili dei Servizi medesimi.

Art. 8

Funzioni

1. Il Comune esercita tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. Il Comune esercita, inoltre, le funzioni di competenza statale, gestendo i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
4. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.
5. Il Comune svolge, infine, le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione con le relative risorse finanziarie.

Art. 9
Gemellaggi

Il Comune di Ausonia assume e sostiene il valore universale della pace e della fratellanza tra i popoli e le nazioni, affinché i loro rapporti vengano impostati e risolti senza violenza e senza conflitti.

Nello spirito di collegamento e di amicizia fra i popoli e dell'unione europea, adotta iniziative per il collegamento ed il gemellaggio con altre città di interesse storico e culturale o con quelle città ove più forte è la presenza della propria comunità residente all'estero o che abbiano collegamenti con la propria storia.

Il Comune di Ausonia è gemellato con il Comune di Berzè la Ville (Francia) con cui intrattiene da anni rapporti di collaborazione e di interscambio.

Art. 10
Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE
(Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11
Elezione - Composizione - Presidenza - Consigliere anziano – Competenze

1. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco, fino alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale eletto dal Consiglio medesimo fra i suoi componenti a maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio le funzioni di questi sono esercitate dal Sindaco e in assenza anche di questi, dal Vice Sindaco.
3. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art 72, 40 comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i Consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art.11 bis

Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto alla prima seduta utile del Consiglio Comunale subito dopo le operazioni di convalida degli eletti.

2. Al Presidente del Consiglio Comunale spettano, in particolare, i poteri di convocazione, di direzione dei lavori e delle attività del Consiglio medesimo, nonché quelli necessari per mantenere l'ordine durante le sedute ed assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni nei modi e termini indicati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

3. La convocazione del Consiglio avviene per le sedute ordinarie, almeno cinque giorni prima del giorno stabilito a mezzo avviso scritto notificato al consigliere contenente l'ordine del giorno e l'eventuale previsione di una seconda convocazione da tenersi un giorno dopo la prima.

4. Per le sedute straordinarie la convocazione avviene nelle stesse forme almeno tre giorni prima del giorno stabilito

5. Per quelle di urgenza un giorno prima.

6. Al Presidente del Consiglio spetta altresì:

-la firma delle deliberazioni consiliari insieme al Segretario Comunale;

-sospendere o sciogliere la seduta ove necessario;

-realizzare, d'intesa con il Sindaco, il raccordo tra l'attività del Consiglio di indirizzo, di controllo politico amministrativo e di adozione degli atti fondamentali di competenza con l'attività di governo;

-riunire, previa convocazione nei modi previsti, il Consiglio in un termine non superiore a venti (20) giorni, a richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

-In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio, vigono, previa diffida, i poteri sostitutivi al riguardo previsti dalle disposizioni nel tempo vigenti;

-assicurare, anche a richiesta, una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri delle singole questioni sottoposte al Consiglio.

-curare i rapporti con il Revisore Unico del Conto per le funzioni di collaborazione con il Consiglio Comunale;

-promuovere ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri Comunali ad essi riconosciuti dalle vigenti disposizioni;

7. Al Presidente del Consiglio Comunale si applicano le disposizioni previste dal Capo IV del titolo III: (Prima parte) del T.U.O.E.L. approvato con D.P.R. n. 267/2000, in materia di indennità, aspettative, permessi, ecc. per gli amministratori locali.

Art. 12

Consiglieri comunali - Convalida - Programma di governo

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi

all'espletamento del mandato dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art 75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
4. Nella stessa seduta e dopo il Giuramento innanzi al Consiglio il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice Sindaco.
5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
7. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dal decreto legislativo 18.08.2000,n.267.

Art. 13

Funzionamento - Decadenza e Dimissioni dei Consiglieri

1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai Consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;
 - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera del **Presidente del Consiglio** un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono messe a disposizione dei Consiglieri nell'Ufficio di Segreteria, almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e straordinarie ed un giorno prima delle sedute d'urgenza;
 - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei Consiglieri assegnati, vale a dire :
 - n. 4 Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - n. 3 Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 -
 - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei Consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - e) riservare al **Presidente del Consiglio** il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - g) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o

chiusura della seduta;

2. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
 - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato Consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
3. Il Consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.

La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del Consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.

Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.

4. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio comunale a norma del D. Lvo 18/08/2000, n. 267.

5. Ai Consiglieri comunali, (su specifica richiesta individuale soppressa,) può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel Regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

Art. 14

Sessioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie ,straordinarie e d'urgenza.
2. Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del d.lgs.18.08.2000,n.267;
 - c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
3. Le sessioni straordinarie e d'urgenza potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 15

Esercizio della potestà regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge.
2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea pubblicazione all'albo Pretorio on line del Comune oltre che sulla specifica pagina de l'Amministrazione Trasparente e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
3. (I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2. soppresso)

Art. 16

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono stabilite con apposito Regolamento.
3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere da esperti.

Art. 17

Costituzione di commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale, in qualsiasi momento, può costituire commissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.
2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è riservata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme dell'articolo precedente.
3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure d'indagine.
4. La costituzione delle commissioni speciali può essere richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.
6. La commissione speciale, insediata dal Sindaco, provvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina voteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.
7. Il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal Regolamento consiliare.

Art. 18

Indirizzi per le nomine e le designazioni

1. Il Consiglio Comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca

da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, li Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.

2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi, fatta salva l'oggettiva impossibilità.
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere del medesimo Sindaco.

Capo II GIUNTA E SINDACO

Art. 19 Elezione del Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni di legge ed è membro del Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Art.20 Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il capo dell' Amministrazione comunale ed ha la rappresentanza generale del Comune.

Esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nonché le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. Garantisce l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana prevenendo e contrastando:

a) le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

b) le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

c) l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico; i comportamenti che, come la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.

Art. 21

Linee programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 11, debbono analiticamente indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessario, evidenziandone la priorità.

Art. 22

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo generale del Comune.
2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

Art. 23

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 24

Delegati del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni Assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi.
2. Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli Assessori i poteri di indirizzo e di controllo.
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.
4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.
5. Il Sindaco può delegare alcune funzioni o parti di esse anche ai Consiglieri Comunali.
6. Può altresì conferire separati incarichi a cittadini che vantino specifica competenza nella materia oggetto di incarico senza che questi comportino rappresentanza esterna, a carattere

gratuito e senza assunzione di particolari responsabilità

Art. 25

Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

Art. 26

Giunta Comunale

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco.
2. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero massimo di due Assessori, compreso il Vice Sindaco.
3. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
 - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.
4. Possono essere nominati Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale, nel numero massimo di metà dei componenti la Giunta.
5. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio Comunale.
6. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli Assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al precedente comma 4.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 27

Competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei Responsabili dei Servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso, in occasione dell'approvazione del rendiconto, del bilancio di previsione e della deliberazione riguardante la salvaguardia degli equilibri di bilancio.
3. E, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di giudizio, è di competenza della Giunta.
5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. 1) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli Assessori.
2. La Giunta è convocata dal Sindaco anche per vie brevi che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal Regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.

Art. 29

Cessazione dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio.
3. Alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 30

Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di

- sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli Assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
 4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
 5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
 6. Il Segretario Comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI ISTANZE E PROPOSTE

Art. 31 Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune di Ausonia rappresenta e cura unilateralmente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la più ampia partecipazione dei cittadini alle scelte politiche e amministrative dell'ente locale, secondo i principi dell'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 Decreto legislativo 267/00. Assicura altresì la partecipazione dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali;
2. Al fine di consentire una effettiva integrazione e partecipazione dell'intera comunità esistente nel proprio territorio alla vita amministrativa, politica e sociale, il Comune di Ausonia ha cura di valorizzare, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Decreto legislativo 267/00, le libere forme associative, anche su base di quartiere, di frazione o di comunità residenti all'estero, intrattenendo con esse stabiliti rapporti.
3. Allo scopo di consentire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e amministrativa del Comune, garantisce la più ampia informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali.

Art.32

Consiglio Comunale dei Ragazzi

Il Comune di Ausonia, al fine di favorire la formazione civica dei giovani e la loro partecipazione alla vita pubblica con metodo democratico, prevede la istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi comunali

su questioni inerenti il mondo giovanile e di interesse collettivo.
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è istituito con delibera del Consiglio Comunale.
Il suo funzionamento è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 33
Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
2. L'Amministrazione Comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locati pubblici.
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per discutere problemi;
 - b) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 34
Consultazioni

1. Il Consiglio e la Giunta Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
2. Consultazioni devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 35
Istanze e proposte

1. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta Comunale relativamente ai problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Il Consiglio Comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da 150 elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione dei Referendum popolari.

Capo II
REFERENDUM

Art. 36
Azione referendaria

1. Sono consentiti Referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in materia di esclusiva , competenza Comunale.
2. Non possono essere indetti Referendum:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) revisione dello Statuto del Comune;
 - d) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - e) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni.
3. I soggetti promotori del Referendum possono essere:
 - a) trecento elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) il Consiglio Comunale.
4. Sull'ammissibilità del Referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
5. I Referendum non possono avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 37
Disciplina del Referendum

1. Apposito Regolamento Comunale disciplina le modalità di svolgimento del Referendum.
2. In particolare il Regolamento deve prevedere:
 - a) i requisiti di ammissibilità;
 - b) i tempi;
 - c) le condizioni di accoglimento;
 - d) le modalità organizzativi;
 - e) i casi di revoca e sospensione;
 - f) le modalità di attuazione.

Art. 38
Effetti del Referendum

1. Il quesito sottoposto a Referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a Referendum.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 39

Albo Pretorio

- 1) Il Comune ispira la propria attività ai principi generali della trasparenza amministrativa come previsti dal D.Lgs.14.03.2013,n.33 anche quale strumento necessario per l'attuazione della L.06.11.2012,n. 190 in materia di anticorruzione.
- 2) Tutti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sull'Albo Pretorio informatico di questo Comune all'indirizzo www.comunediausonia@libero.it
- 2) Per l'attuazione dei commi che precedono la Giunta Comunale può individuare altri spazi sia all'interno che all'esterno della Sede Municipale.
- 3) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 4) Il Segretario, avvalendosi dell'addetto alle pubblicazioni, ne cura gli adempimenti e ne certifica la avvenuta pubblicazione.
- 5) L'addetto alle pubblicazioni annota puntualmente e cronologicamente l'oggetto e gli estremi degli atti che vengono pubblicati.

Art 40

Svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo le leggi.
2. Gli Organi Istituzionali del Comune ed i dipendenti Responsabili dei Servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge

sull'azione amministrativa.

3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento consentite, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

TITOLO V PATRIMONIO - FINANZA – CONTABILITÀ

Art. 41 Demanio e patrimonio

1. Apposito Regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
2. Tale Regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.

Art. 42 Ordinamento finanziario e contabile

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. Apposito Regolamento disciplinerà la contabilità Comunale, in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs.18.08.2000,n.267.

Art. 43 Revisione economico-finanziaria

1. La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
2. Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 41, disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

TITOLO VI I SERVIZI

Art. 44 Forma di gestione

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente Statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

Art. 45

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

Art. 46

Concessione a terzi

1. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti mediante concessioni a terzi.
2. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio Comunale con deliberazione recante motivazione specifica circa l'oggettiva convenienza di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.

TITOLO VII

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 47

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri comuni e con la provincia.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di Uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 48

Unione di Comuni

1. Il Comune privilegia e promuove l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali tramite l'Unione di Comuni prevista dall'art.32 del D.Lgs.18.08.2000,n.267.
2. L'unione ha autonomia statutaria e potestà regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione.
3. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e con la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

Art. 49

Accordi di programma

Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

TITOLO VIII

UFFICI E PERSONALE - SEGRETARIO COMUNALE

Capo I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

Art. 50

Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del Testo Unico sulla salute e sicurezza del lavoro approvato con D.Lgs.09.04.2008,n.81.

Art. 51

Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

- Il Comune disciplina, con apposito Regolamento, l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
- Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di

esercizio delle funzioni dei servizi e dei compiti attribuiti.

Art. 52

Organizzazione del personale

Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli Uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.

Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.

Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

Art. 53

Stato giuridico e trattamento economico del personale

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale Dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 54

Incarichi esterni

La copertura dei posti di Responsabili dei Servizi o degli Uffici, per un numero massimo fino al 30% e comunque 1 unità, previsti nella dotazione organica del Comune, sia a tempo pieno che parziale, può avvenire mediante incarico esterno ai sensi dell'art.110 del D.Lgs.267/00 con contratto a tempo determinato di diritto pubblico.

Fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente articolo sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

L'incarico esterno dovrà essere in possesso di diploma di laurea adeguato al posto che si intende ricoprire.

Il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla

specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.

Capo II SEGRETARIO COMUNALE

Art. 55 Segretario Comunale

Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario Comunale sono disciplinati dalla legge.

Il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Comunale.

In via straordinaria e solo in mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'Ente, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario Comunale le funzioni di responsabilità di servizi ex artt.107 e 109 del D.Lgs.18.08.2000,n.267.

Art. 56 Responsabili degli Uffici e dei Servizi

Spetta ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi ex artt.107 e 109 del D.Lgs.18.08.2000,n.267, la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale Dipendente.

Spettano ai Responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

la stipulazione dei contratti;

gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

gli atti di amministrazione e gestione del personale;

i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza Comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle

sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale; le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza; gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco. l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art.54 del D.Lgs.18.09.2000,n.267; l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del Comune.

I Responsabili dei Servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.

Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici e dei Servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Il Comune può avvalersi della facoltà prevista dall'art. 53, c. 23, della L. 388/00 ,modificata dalla L. 448/01, recepita negli artt. 3 e 25 del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi , ai fini dell'attribuzione di parte delle responsabilità di gestione a componenti dell'Organo Esecutivo.

Art.57

Potere sostitutivo in caso inerzia Responsabile servizio

A norma dell'art. 2 della L. 7-8-1990 n. 241, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, il Comune ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

Nei casi in cui disposizioni di legge non prevedano un termine diverso, tali procedimenti devono concludersi entro il termine di 30 giorni.

La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente .

La Giunta individua il soggetto cui compete il potere sostitutivo in caso di inerzia secondo le modalità indicate dalla deliberazione di nomina e dalla stessa L.241/90 .

Lo stesso nell'ambito della propria discrezionalità organizzativa potrà continuare ad avvalersi del responsabile del relativo procedimento ovvero indicarne uno nuovo all'interno della pianta organica dell'Ente.

Qualora non fosse possibile procedere nel senso indicato e non potesse essere fatto diversamente, lo stesso potrà individuare per la responsabilità dell'istruttoria e per il rilascio dell'atto un Commissario esterno mediante specifica nomina.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 58

Entrata in vigore

Conseguita l'esecutività, il presente Statuto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio , pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Lo stesso verrà altresì pubblicato in via permanente sulla pagina de "l'Amministrazione Trasparente", sottosezione "Disposizioni Generali", ai sensi del d.lgs.14.03.2013,n.33.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line del Comune.

Art. 59

Modifiche dello Statuto

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abrogano le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Allegato:bozzetto Stemma

